

IVA

Esterometro 2021: attenzione alle nuove specifiche tecniche

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

L'IMPOSIZIONE FISCALE DIRETTA E INDIRETTA NELLA CESSIONE D'AZIENDA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Scade il **30 aprile 2021** il termine per trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate la **comunicazione delle operazioni transfrontaliere**, di cui all'[articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015](#), relativa al **I trimestre 2021** (gennaio-febbraio-marzo). Quest'anno sarà, come noto, l'ultimo per il c.d. esterometro: l'adempimento è stato **abrogato dall'articolo 1, comma 1103, L. 178/2020**.

Con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022**, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da **soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** andranno trasmesse telematicamente **utilizzando il formato della fattura elettronica**, ossia trasmettendo un file xml al Sistema di interscambio.

Pertanto, nel 2021 siamo ancora interessati all'invio dell'esterometro. I dati delle fatture relative ad **operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia**, vanno trasmessi trimestralmente all'Agenzia delle entrate, **entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento**.

Per quanto riguarda il primo trimestre 2021, occorre **attenersi al contenuto dell'Allegato A - specifiche tecniche versione 1.6.2** ([Provvedimento Agenzia delle entrate del 20 aprile 2020](#)), che ha introdotto un **maggior grado di dettaglio nei campi del tracciato xml** utilizzato sia per la fattura elettronica che per l'esterometro.

Non tutte le novità introdotte dalla citata versione 1.6 (e seguenti aggiornamenti) **hanno effetti sulla comunicazione delle operazioni transfrontaliere**.

Esclusivamente per i **dati delle fatture emesse** verso soggetti non residenti, non stabiliti in Italia (**blocco DTE**), occorre valorizzare il campo **"Codice destinatario"** con il valore **"XXXXXXX"** ed il campo **"Natura"**, volto ad esprimere il "motivo" specifico per il quale il cedente/prestatore

non indica l'imposta in fattura.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 il campo "Natura" non può più accogliere il codice generico N2, N3 o N6, in analogia con quanto previsto per la fatturazione elettronica: di conseguenza sono stati introdotti i seguenti **sottocodici di dettaglio**.

- **N2.1** non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da [7](#) a [7-septies del D.P.R. 633/1972](#)
- **N2.2** non soggette – altri casi
- **N3.1** non imponibili – esportazioni
- **N3.2** non imponibili – cessioni intracomunitarie
- **N3.3** non imponibili – cessioni verso San Marino
- **N3.4** non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
- **N3.5** non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
- **N3.6** non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Dal 1° gennaio 2021, qualora venga indicato il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell'operazione, il file viene **scartato con codice errore 00448**.

Esemplificando, una **prestazione di servizi** resa ad un committente soggetto passivo Iva estero richiede l'utilizzo della **"Natura" N2.1**, in quanto operazione non soggetta ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), mentre una **cessione intracomunitaria di beni** necessita del codice **"Natura" N3.2** – operazione non imponibile ai sensi dell'[articolo 41 D.L. 331/1993](#).

Dal lato degli **acquisti (blocco DTR)**, invece, restano validi i codici **"Tipo documento"** utilizzati fino allo scorso anno. Pertanto, occorre riportare **uno tra i seguenti codici**:

- **TD01** Fattura
- **TD04** Nota di credito
- **TD05** Nota di debito
- **TD07** Fattura semplificata
- **TD08** Nota di credito semplificata
- **TD10** Fattura per acquisto intracomunitario beni
- **TD11** Fattura per acquisto intracomunitario servizi
- **TD12** Documento riepilogativo ([art.6, D.P.R. 695/1996](#)).

Restano **escluse**, in ogni caso, le operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche; in quest'ultimo caso, il contribuente può scegliere facoltativamente di avvalersi della **fatturazione elettronica anche per le operazioni effettuate con controparti estere** (operazione attive e/o passive), **evitando la comunicazione delle operazioni transfrontaliere già per l'anno in corso**.

Tale scelta non comporta alcuna opzione preventiva né l'onere per il contribuente di seguire una strada piuttosto che l'altra: resta inteso che, salvo ripensamenti da parte del legislatore, con l'approssimarsi della fine dell'anno è consigliabile iniziare a prendere dimestichezza con

la **fatturazione elettronica anche per le operazioni estere**. A tal proposito segnaliamo che le **specifiche tecniche della fatturazione elettronica** prevedono dei **codici “Tipo documento”** in parte distinti da quelli sopra elencati.

Riportiamo di seguito i **codici “Tipo documento”** di maggior utilizzo con riferimento alla **fatturazione elettronica**:

- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/Anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
- **TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero**
- **TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari**
- **TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex [art.17 c.2 D.P.R. 633/1972](#).**